

Carpi, 24/02/2020

Comunicazione 06/2020

Oggetto: INDICAZIONI PER SICUREZZA SUL LAVORO PER CORONA VIRUS

Ci sono giunte numerose richieste sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro tenuto conto della situazione legata al COV-19 "Coronavirus".

Le aziende che hanno un Medico competente debbono ovviamente consultarlo per indicazioni specifiche.

Il Servizio di Sanità Pubblica delle ASL è inoltre disponibile per indicazioni in particolari su viaggi e trasferte.

Di seguito diamo alcune indicazioni per la sicurezza sul lavoro che integrano quelle che qualsiasi persona adotterebbe per evitare di prendere un'ordinaria influenza; tali raccomandazioni ci furono fornite in passato da ASL per personale scolastico in ambienti "critici" per la salute, quali le scuole speciali degli istituti penitenziari:

- arieggiare spesso i locali
- mantenere distanze di rispetto (l'aerosol della normale respirazione sta in sospensione per circa 1 - 2 metri; quello degli starnuti fino a 4 - 5 metri)
- non utilizzare effetti personali di altre persone (es. una biro che può essere stata portata alla bocca da chi ce la presta) o che può essere stata in contatto con mucose di altre persone (es. collo di bottiglia, occhiali da sole, etc.)
- limitare o evitare contatti fisici con altre persone (strette di mani, etc.)
- lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con mucose e parti esposte della cute

Queste indicazioni sono in parte riprese dalle indicazioni di buone prassi dell'ISS che indichiamo in seguito.

Le **ordinanze regionali** non hanno dato indicazioni specifiche per quanto riguarda le attività produttive e dei servizi privati, fatto salvo per alcuni Comuni in Lombardia (vedi nel seguito)

Rispetto alla situazione tuttavia le aziende, ed in particolare le multinazionali e i gruppi che hanno più sedi nel mondo hanno reagito con una serie di iniziative:

- sospensione o annullamento di manifestazioni quali presentazioni di prodotti, sfilate, incontri e meeting tra persone delle varie sedi, etc.

- aumento dei sistemi di comunicazione "da remoto", ad esempio con video conferenze
- riduzione / annullamento dei viaggi all'estero verso i paesi più esposti o ritenuti a maggior rischio
- in alcuni casi sono stati chiusi uffici e sedi nelle zone più interessate (oltre ai divieti emanati dalla Regione Lombardia)
- riduzione degli interventi di assistenza se non in casi urgenti
- favorire l'accesso allo "smart working" e incentivare l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza per limitare gli spostamenti
- indossare mascherine e guanti per i lavoratori che hanno contatto con il pubblico
- installazione di dispenser di disinfettante per mani

In molti casi queste iniziative devono fare i conti con la difficoltà a reperire in questo momento degli adeguati dispositivi (mascherine, guanti, gel disinfettanti) e con la necessità di installare dispenser ed avere idonee scorte di gel disinfettante.

Per altri aspetti occorre essere preventivamente organizzati: lo "smart working" non è certo solo portare un notebook a casa ...

Inoltre occorre tenere presente gli aspetti legati connessi alla gestione del personale (ferie, permessi, giorni di assenza, etc,)

Si ricorda che, qualora si intendesse adottare le mascherine, occorre scegliere **facciali filtranti FFP3** e non mascherine di tipo "chirurgico", necessarie invece per evitare che una persona infetta possa contagiare gli altri.

Di seguito riportiamo le **indicazioni di buone prassi date dall'Istituto Superiore di Sanità**

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e Istituto Superiore di Sanità (ISS)

<https://www.dropbox.com/s/j0hzkkeu5qnlw5p/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf?raw=1>

il testo della **Ordinanza della Regione Emilia-Romagna**

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo.

Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al

d.lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

F) Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

7. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

G) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.

H) Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

I) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

J) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;

K) Sospensione delle procedure concorsuali;

Art. 2 (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020. Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna. I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Il Ministro della Salute Stefano Bonaccini Roberto Speranza

ed il testo della **Ordinanza della Regione Lombardia**

*Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un'ordinanza con la quale, in 8 punti, si dispongono una serie di provvedimenti per i comuni di **Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.***

E' resa obbligatoria la:

- 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;*
- 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;*
- 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);*
- 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;*
- 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;*
- 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;*

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

"I lavoratori impiegati nei servizi essenziali – si legge ancora nell'ordinanza – sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Lodi e' incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza".

Cordiali saluti
Bruno Pullin